

La Gazzetta d'Acqui

(Conto Corrente della Posta)

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 5,5 - 8,16 - 15,24 - 19,34 — Savona 4,50 - 8,12 - 12,18 - 17,26 — Asti 5,28 - 8,25 - 10,57 - 15,52 - 19,50 — Genova 5,19 - 7 - 8,12 - 15,26 - 20,29 — Ovada 22,9
ARRIVI: da Alessandria 8,3 - 12,6 - 17,16 - 22,40 — Savona 7,56 - 15,12 - 19,24 — Asti 8,2 - 11,48 - 15,16 - 20,17 - 21,57 — Genova 8,4 - 10,45 - 15,40 - 18,55 - 19,42 — Ovada 5,18.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12.

L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 21 — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11 1/2 e dalle 12 1/2 alle 15, giorni feriali.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

CONTRATTO DI LAVORO DEI MAESTRI

Certo il proto s'è pentito e ha fatto ammenda dell'errore involontariamente attribuitomi nel biglietto pubblicato lo scorso sabato. In esso stava scritto: *non mi acconsente* (il tempo) eccetera, e il proto stampò: *non mi comoda* eccetera, che non è la stessa cosa specialmente di fronte alle leggi della buona educazione. La cortesia del lettore avrà da sé riparato al male. Al proto innocente io dico: corretto lo sbaglio, più amici di prima... anche senza conoscerci. E vengo al tema, cioè alla tesi del « *Contratto di lavoro* », applicabile ai maestri comunali.

Chi conosce la condizione che è fatta al maestro dalla legge sa quanto ci sia ancora da fare per dare ad esso quella sicurezza nell'ufficio e conferirgli quella libertà fuori di scuola che costituisce uno dei più preziosi diritti dell'uomo e del cittadino in questi tempi di legittime aspirazioni ugualitarie e di agitazioni sociali per un maggiore benessere, per una espansione della vita conforme allo spirito moderno e per l'affermazione del diritto esistente nella legge e la conquista di diritti maggiori.

La legislazione scolastica è qualcosa di mostruoso: un ingombro, un peso che comprime ed opprime la scuola e non salvaguarda gli interessi del maestro e non ne tutela i diritti. Ci sono sì, qua e là, disposizioni che vorrebbero essere miti, anzi favorevoli al maestro, ma esse, sfortunatamente, si prestano alle più disparate interpretazioni, o sono torte dal senno amministrativo e da quello delle potestà scolastiche contro il povero maestro, il quale, da perfetto cristiano, tutto accetta, tutto soffre, tutto sopporta per amore della sublime missione che egli compie nella società, giusta quanto gli hanno insegnato prima alla scuola normale ed ha letto poi nei libri didascalici. E se talvolta prova a reagire contro le ingiustizie, male gliene incoglie, poichè se vince, l'ira degli avversari diverrà da quel giorno implacabile e presto o tardi gli farà pagare a caro prezzo la vittoria; se perde ha il danno e le beffe.

Perchè — e questo lo dico al buon pubblico che lo ignora — in quattro quinti per lo meno degli ottomila e tanti comuni d'Italia il maestro è appena tollerato e taluni grandi municipi possono dare dei punti a quelli piccoli nella coraggiosa impresa di molestare, di avvilire, di perseguire il maestro. Il quale vive continuamente, appunto per le leggi che gli hanno dato e la malevolenza altrui, nell'incertezza del domani, tra lo studio vigile da una parte di assi-

curarsi la benevolenza o la pietà di chi è al potere e la paura dall'altra di mali che l'avvenire può ad esso riserbare, per opera di coloro stessi che corteggia e si avvicendano al potere.

Chi è che non si crede in diritto di comandare, d'imporre al maestro, particolarmente in nome di pubblici bisogni che troppo spesso nascondono le male intenzioni, le ree voglie, i capricci di chi tiene il potere? Non suonerà certo lode un giorno la storia dei comuni padroni della scuola e del maestro. Intanto un bisogno è germinato e viene ogni dì affermandosi, portato ancora dei tempi: riconoscere e dar forma di legge al lavoro del maestro. Una pagina del gran codice del lavoro umano, che il secolo nuovo deve proteggere, in tutte le sue svariate forme e ovunque esso si espliciti, nei campi, nelle officine, nella scuola, negli uffici, nelle arti, nelle industrie, nei commerci. Vuol essere tutta una sapiente legislazione generale, sul lavoro diramantesi per speciali contratti di locazione d'opera per quante sono le classi di lavoratori.

Altrove, e su queste stesse colonne, io ho già esposto alcune delle idee intorno alla tesi importantissima che con tanto successo ed utilità pratica hanno discussa i medici condotti nei solenni congressi di Como e di Roma, che hanno fatto trionfare i ferrovieri, che studiano i giornalisti e studiano gli operai dello Stato e che la stampa scolastica ha accolto e va indicandola come quella che può risolvere la questione magistrale nei rapporti molteplici del maestro col Comune corpo deliberante e con l'infinita sequela d'autorità da cui più o meno direttamente egli dipende.

Si tratta di dichiarare i diritti ed i doveri del maestro di fronte ai diritti ed ai doveri del Comune, dall'atto di nomina alla messa a riposo, alla liquidazione della pensione rapportati al giure privato. Si tratta di mostrare il buono che in ordine al contratto di locazione d'opera dei maestri trovasi nelle vigenti leggi, e di avvisare ai mezzi più efficaci perchè una agitazione di classe sia prontamente iniziata, diretta ad ottenere dal Parlamento quella legge che le assemblee stesse dei maestri proporranno per conseguire la « *ristorazione* » del contratto di lavoro.

L'opera non è facile. Penarono i medici a comprendere la costruzione giuridica del contratto di locazione d'opera. Stentaron i ferrovieri. È una battaglia moderna che si annunzia. Non tutti forse sono preparati a sostenerla. Ma tutti, maestri e maestre, vecchi e giovani, possono cooperare al buon esito della lotta che si sta per combattere in nome della libertà e del diritto. Ma soprattutto sieno i maestri concordi ed uniti.

Le grandi riforme non si compiono

più per opera dei singoli, ma sono il frutto dell'azione dei consociati, del lavoro delle classi organizzate per la lotta. Nella faticosa impresa i maestri avranno l'appoggio di tutti i buoni, di tutti i liberi. Il Governo farà pure il suo dovere, assecondando il movimento magistrale e incoraggiando il congresso giuridico. Il ministro Nasi il quale in più d'uno dei suoi discorsi incitò i maestri ad organizzarsi se vogliono valere e farsi valere, ha accettato la presidenza onoraria del congresso regionale toscano che si terrà in Livorno, ed il sotto Segretario, Cortese, ebbe con me parole di viva simpatia per coteste riunioni che intendono alla difesa dei diritti di classe ed alla conquista di diritti maggiori. G. CARENZI.

GLI STATUTI D'ACQUI

Nel numero precedente ho fatto un cenno sommario degli Statuti d'Acqui; parlo ora in modo più particolare delle disposizioni in esso contenute.

Il primo libro, come ho già fatto notare, tratta dell'amministrazione della città: dei suoi ufficiali, del modo di eleggerli e delle loro attribuzioni. Questa materia è trattata la prima, perchè, come dicono gli stessi statuti riportando una nota sentenza del diritto romano, *parum est ius in civitate, nisi sint qui iura reddere possint*. (Pompon. l. 2).

La città poteva esser retta o da due Consoli o da un Pretore, ad arbitrio degli uomini d'Acqui. I Consoli dovevan essere cittadini d'Acqui, ma quando si preferiva avere un magistrato forestiero era lecito in ogni anno il giorno del Santo Natale, proporre al Consiglio riunito il nome di un dottore o di un nobile, che non fosse cittadino d'Acqui e che nè egli, nè nessuno della sua famiglia abitasse da un triennio in Acqui. Fra tutti questi nomi il Consiglio ne sceglieva tre, e mandava la terna al Marchese di Monferrato, che tra essa sceglieva il Pretore, il quale invitato dai Sindaci doveva assumere il governo della città il primo di gennaio (Cap. I).

Il Pretore doveva prestare giuramento nelle mani dei sindaci, funzionari di cui vedremo a suo tempo le attribuzioni, durava in carica un anno e non poteva essere rieletto se non dopo tre anni da che era scaduto, sotto pena di nullità assoluta e completa dei suoi atti, anche se il Consiglio volesse deliberare di ritenerli validi. Si stabiliva anzi nel Cap. II, lib. I, una forte multa di soldi 100 in moneta d'Asti per chi proponesse la rielezione, di 60 per chi la votava, col l'esclusione dal Consiglio per durata di almeno 5 anni. Multa di L. 10 incorreva il Podestà o il Rettore che avesse lasciato discutere qualche cosa contro il disposto sopra ricordato.

Il Pretore (Cap. III) nel termine di 15 giorni dalla sua assunzione in carica doveva per mezzo dei banditori del comune far ricordare ai cittadini i loro principali doveri, quali risultavano dagli Statuti: doveva rendere giustizia nelle cause civili e criminali ed a tal fine doveva trovarsi nel palazzo del Comune ogni giorno all'ora terza, e all'ora del vespro, tranne ne' giorni festivi e nel venerdì, giorno in cui fin d'allora era solito tenersi in Acqui il mercato. Doveva il Pretore, su richiesta dei Sindaci, far convocare il Consiglio e procurare, a meno di urgente necessità, che una tale riunione non avvenisse in giorni festivi, mantenere integro il patrimonio del comune. Una disposizione curiosa, e che dimostra quanto era vivo il desiderio, che questo magistrato, che tra parentesi si sceglieva appositamente forestiero perchè fosse alieno dalle gare locali, si astenesse dall'aver contatti e relazioni con cittadini acquesi, per timore che facilmente per frequenti relazioni potesse favorire un partito, è quello che gli vietava di mangiare e di bere fuori del suo palazzo se non con religiosi, o in banchetti generali in occasione di nozze.

Non poteva star fuori della città per più di otto giorni, nè senza licenza del Sindaco, nel qual tempo le sue attribuzioni passavano ai Consoli, ufficiali che sussistevano, sia pure con funzioni più limitate, anche quando si eleggeva il Pretore. Doveva mantenere una guardia e vestire abiti dottorali.

Le attribuzioni del Pretore erano (Capitolo IV) conoscere, e dar sentenze nelle cause civili e penali, ed aveva facoltà dare in materia non contemplata dagli Statuti disposizioni speciali, e imporre multe a chi non le osservava, purchè il loro ammontare (di tali multe) non eccedesse i tre fiorini.

Il Pretore era (Cap. III) provveduto di uno stipendio di fiorini trecento per trimestre, ed aveva inoltre speciali diritti, così gli spettavano la metà dei proventi dei diritti delle cause civili, il terzo delle multe da applicarsi al Comune, di più gli Statuti gli assegnavano speciali indennità per atti che compiva nell'interesse di privati.

Scaduto di carica il Pretore era per dieci giorni soggetto ad un sindacato. Ad ore stabilite poteva chiunque si ritenesse dalla sua amministrazione danneggiato portare querela innanzi ai Sindaci che giudicavano (Cap. VI).

Come si è detto doveva mantenere una guardia, che lo scortava nell'esercizio dei suoi doveri a cui erano attribuiti speciali incarichi. La guardia, come persona che aveva frequenti relazioni col Pretore, non doveva come lui essere acquese nè di famiglia abitante in Acqui, e non poteva esser riassunta in servizio